



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione

Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

ITE GALLO DI AVERSA AOOITE_GALLO
Prot. 0004546 del 04/04/2025
V (Entrata)

Regione autonoma Valle d'Aosta
Dipartimento sovrintendenza agli studi
AOSTA

Provincia autonoma di Bolzano
Direzione istruzione e formazione italiana

Provincia autonoma di Bolzano
Direzione istruzione e formazione tedesca

Provincia autonoma di Bolzano
Direzione istruzione, formazione e cultura ladina
BOLZANO

Provincia autonoma di Trento
Dipartimento istruzione e cultura
TRENTO

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale – Ufficio V
ROMA

e p.c. Ufficio di Gabinetto del Sig. Ministro

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
SEDE

OGGETTO: Requisiti di ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. O.M. 31 marzo 2025, n. 67. Chiarimenti.

Pervengono alla scrivente Direzione generale richieste di chiarimento relative ai requisiti di ammissione dei candidati interni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, di cui



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

all'articolo 3, comma 1, lettera a), sub iv., dell'ordinanza ministeriale 31 marzo 2025, n. 67, con particolare riferimento alla valutazione delle discipline.

Al riguardo, si rappresenta che le disposizioni di cui alla legge 1° ottobre 2024, n. 150, di modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono intervenute esclusivamente sulla tematica della valutazione del comportamento in relazione agli scrutini e all'esame di Stato, senza riguardare in alcun modo le previsioni relative alla valutazione delle discipline ai fini dell'ammissione all'esame di Stato.

Pertanto, per quanto attiene alla valutazione delle discipline, restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, le quali prevedono che siano ammessi all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione i candidati interni che conseguano una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e dispongono, inoltre, che soltanto in caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe possa deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonella Tozza